



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo

Pantelleria

Ordinanza nr.____/2021 (vedasi prot. informatico) *(Regolamento operazioni subacquee)*

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTO:** il D.P.R. n. 321 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- VISTO:** il D.P.R. n. 886 in data 24.05.1979 relativo all'attività di sfruttamento degli idrocarburi in offshore ed in particolare l'art. 53;
- VISTO:** il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte relativa alla categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO:** il dispaccio n. 5202554 in data 01.19.1991 con cui l'allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. Art. 2 del D.M. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13.01.1979 rilasciata dall' A.M. del porto di iscrizione dell'O.T.S è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti, comunicazione da inoltrarsi all' A.M. del porto di iscrizione;
- VISTO:** il Decreto Presidenziale del 1 giugno 2004 della Regione Sicilia: "Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana";

- VISTA:** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative;
- VISTA:** la propria precedente Ordinanza nr.16/2016 del 18.10.2016 relativa alla disciplina delle operazioni subacquee;
- VISTI:** gli articoli 68, 81, 116 e 118 del Cod. Nav. e gli articoli 59 e 204 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO:** necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria.

ORDINA

Art. 1

Approvazione ed entrata in vigore

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Pantelleria – ed. 2021", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza ed entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione.

Art. 2

Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 3

Disposizioni finali

A far data dall'entrata in vigore del presente atto, oltre all'Ordinanza nr.16/2016 del 18.10.2016 di questo Comando, sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nell'allegato Regolamento.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e le disposizioni contenute nel "Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee nel Circondario Marittimo di Pantelleria", la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito istituzionale.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonio TERRONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Pantelleria

***REGOLAMENTO DI SICUREZZA
PER LE OPERAZIONI SUBACQUEE
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI PANTELLERIA***

Edizione 2021

VARIANTI

DATA	VARIANTE

Art.1 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione allo scopo di armonizzare le modalità di esecuzione delle attività lavorative subacquee da espletarsi nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) **Operazione subacquea:** qualsiasi attività che prevede l'impiego di sommozzatori (OTS);
- 2) **Sommozzatore:** persona in possesso "dell'attestato di qualifica professionale", con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciato da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione (**Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200**).
- 3) **Attività lavorativa subacquea di basso fondale:** qualsiasi tipo di **operazione subacquea** da svolgersi, a scopo non diportistico, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di 50 mt. (*cinquanta*), condotte utilizzando anche aria compressa per la respirazione ed eseguite da sommozzatori equipaggiati con ombelicale collegato direttamente alla superficie. Un sommozzatore deve essere considerato impegnato in **attività lavorativa** subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all'immersione e fino a quando non abbia fine il collegamento fisico all'ombelicale.
- 4) **Attività lavorativa subacquea di alto fondale:** qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, da una batimetrica superiore ai 50 mt. (*cinquanta*), anche con l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione, in ragione della tecnica di immersione utilizzata.
- 5) **Emergenza:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea.
- 6) **Responsabile delle operazioni:** figura di comprovata esperienza, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.
- 7) **Unità di appoggio:** nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad "*uso conto proprio*" e/o "*al traffico*" nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto.

Art. 3 **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali condotte nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria, in proprio o per conto terzi, da sommozzatori/OTS, di cui all'art. 2

punto 2 dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività o se straniere internazionalmente riconosciute adatte a tali lavori.

Sono escluse dall'applicazione del presente **Regolamento** le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente in sede di istanza, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, valutabile in sede di conferenza dei servizi dedicata, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a 50 (cinquanta) metri;
- c) agli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi dello Stato, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

Art. 4 Assicurazione

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

Art. 5 Operatori subacquei

Tutto il personale OTS impiegato in attività lavorative subacquee dovrà essere iscritto nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e ss.mm. ed ii. e dell'articolo 205 R.C.N., dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, ovvero da altra Autorità Marittima.

La persistenza dei requisiti fisici di cui all'Art.3 del D.M. 13 gennaio 1979 dovrà essere accertata dall'interessato a seguito di controllo, almeno annuale, da parte del medico di porto o struttura medica riconosciuta e notificata a questa Autorità Marittima.

Tutti gli operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nonché specifiche per il loro settore ed, in particolare, rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente attrezzi ed apparecchi prescritti all'art. 10.

Ogni sommozzatore dovrà essere dotato del "libretto di ricognizione per sommozzatore in servizio locale" giusta quanto previsto dall'Art.4 del D.M. 13 Gennaio 1979, il cui modello è stato approvato con D.M. 3 giugno 1985.

Art. 6 Prescrizioni generali per operazioni subacquee

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque del Circondario Marittimo di Pantelleria, oltre a dover rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro nonché tutte le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), dovranno attenersi, anche, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse;
2. si dovrà mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
3. il personale subacqueo deve operare sempre sotto la direzione di un **responsabile delle operazioni formalmente nominato**, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che in tal caso l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione;
4. sarà necessario fare in modo che il personale subacqueo operi sempre alla presenza di almeno un OTS in stand-by e sotto la direzione di un responsabile dei lavori di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo OTS equipaggiato in modo da essere pronto, in caso di emergenza, ad intervenire immediatamente senza alcun giustificato ritardo; anche in questo caso il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, non può coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro;
5. per l'esecuzione dei lavori dovrà essere utilizzato esclusivamente l'equipaggiamento specialistico previsto, adatto allo scopo, il quale dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo, nonché mantenuto in ordine ed in buono stato di conservazione;
6. gli operatori subacquei dovranno essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con il personale in superficie per comunicare qualsiasi necessità.
7. i sommozzatori in attività devono essere sempre assistiti nel corso dell'immersione da personale in grado di prestare la necessaria assistenza in caso di emergenza, anche in immersione;
8. in occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
9. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale qualificato in materia sanitaria idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti e/o malesseri. Inoltre la ditta dovrà indicare il medico iperbarico di riferimento nonché, a cura di quest'ultimo, dovrà essere fornita una valutazione preliminare del rischio connesso all'immersione

dando indicazione del centro iperbarico più vicino, avendone verificato l'operatività la ditta dovrà altresì redigere un piano di emergenza per l'attivazione immediata dei soccorsi sanitari e la prestazione delle necessarie cure senza ritardo alcuno. In mancanza l'impresa dovrà mantenere sull'unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata ai sensi delle vigenti disposizioni normative con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica. La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi;

10. per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione;
11. tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale ed attrezzature adeguate alle condizioni ambientali;
12. il turno di lavoro giornaliero non dovrà eccedere le 12 ore e dovrà essere seguito da un periodo di riposo di almeno 12 ore o comunque idoneo al recupero psicofisico;
13. la durata massima delle singole immersione dovrà uniformarsi ai tempi indicati dalla normativa tecnica di settore e comunque tale da assicurare la sicurezza dell'operatore;
14. per ogni sessione di lavoro dovrà essere redatta dalla Società esecutrice una scheda riepilogativa dell'intervento svolto. Tale rapporto dovrà essere custodito e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
15. l'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di attività lavorative subacquee.

Art. 7

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea, nel Circondario marittimo di Pantelleria, ha l'obbligo di chiedere il nulla osta formale a questa Autorità Marittima con apposita istanza in bollo, utilizzando **l'allegato modello**, unitamente alla seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare corredata dal cronoprogramma indicante luogo, data e durata dei lavori;
- 2) Una planimetria in scala, georeferenziata dello specchio acqueo interessato dai lavori;
- 3) Elenco nominativo del responsabile dei lavori e degli OTS impiegati indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, ovvero autocertificazione dell'avvenuta iscrizione presso altra Autorità Marittima, allegando, comunque, copia del libretto di ricognizione;
- 4) Copia del certificato assicurativo di cui all'art. 4;
- 5) Piano Operativo di Sicurezza relativo alle lavorazioni da effettuare (laddove previsto), con indicazione del Preposto alla sicurezza;

- 6) Documentazione di sicurezza concernente l'unità navale in appoggio;
- 7) Ogni altro documento ritenuto necessario dalla normativa tecnica di settore.

Quanto sopra dovrà essere presentato, almeno 15 giorni prima del previsto inizio attività a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità al fine di procedere al previsto iter istruttorio, nonché verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e l'adozione di apposite ordinanze interdittive per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

Art. 8

Prescrizioni particolari per l'esecuzione delle attività da parte delle imprese subacquee operanti

Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza di cui al precedente Art. 7, utilizzando **l'allegato modello**, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che quest'Ufficio riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.

Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condizioni meteo-marine per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.

Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione.

Le operazioni subacquee in basso fondale sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità ed/o urgenza, che saranno valutati singolarmente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

L'area interessata dai lavori subacquei dovrà essere opportunamente segnalata a cura dell'impresa subacquea operante.

Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 0923/913651. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo, anche all'ASL di competenza.

Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.

In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:

- 1) informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria e l'Ente/società committente;

- 2) non intervenire sul presunto ordigno;
- 3) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- 4) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
- 5) mantenere la sorveglianza continua della zona;
- 6) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Durante le operazioni subacquee dovranno, altresì, essere rispettate tutte le norme tecniche in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sui luoghi lavoro previste dalla normativa vigente.

Art. 9 **Unità di appoggio**

1. La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta *“ad uso conto proprio”* o al *“traffico”* nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 *“Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”*.
3. L'unità di appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale lettera *“A”* del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 *“Colreg 1972”* e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio.
4. l'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

Art. 10 **Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti**

È onere della Ditta esecutrice dei lavori verificare, preliminarmente all'inizio degli stessi, che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano conformi con le norme vigenti, ed inoltre:

- a) siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso;
- b) siano stati mantenuti secondo il piano di manutenzione previsto;
- c) siano standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare;
- d) siano dotati dell'indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio;

- e) qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

Art. 11

Prescrizioni per i naviganti

1. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività subacquea, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
3. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, per inderogabile e insuperabili esigenze, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.
4. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di immersione.

Art.12

Esclusioni/Deroghe

Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

- a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai metri 3 (tre) o comunque all'interno del sedime portuale che non superino i 30 minuti per singola immersione e complessivi 120 minuti di lavoro nell'arco delle 12 ore;
- b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
- c) piccoli lavori subacquei di somma urgenza, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti).

Le attività di cui alla lettera a), per via della loro natura ciclica, potranno essere svolte con autorizzazione annuale secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

In virtù delle casistiche di cui alle lettere b) e c) – permane l'obbligo dell'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico-operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza, unitamente all'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività.

L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Eventuali deroghe potranno essere, altresì, disposte esclusivamente dall'Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

Resta ferma l'osservanza dell'insieme della normativa tecnica di settore.

Art.13 Divieti

Nell'Ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria è vietata l'effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti non espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.

Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le società/ditte esecutrici dei lavori, nonché le Pubbliche Amministrazioni committenti dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.

**IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonio TERRONE**

Marca da bollo

All' Ufficio Circondariale Marittimo

Sezione TAO

Pantelleria

ucpantelleria@mit.gov.it

cp-pantelleria@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di Nulla Osta all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Pantelleria.

IL COMMITTENTE

Il sottoscritto _____ titolare/legale
rappresentante della società/ditta _____
con sede in _____ () via/piazza _____ n. _____
tel. (fisso e cell.) _____ pec/mail _____, iscritta nel
R.I. di _____ al n. _____;

UNITAMENTE

RESPONSABILE IMPRESA SUB

Il sottoscritto _____ titolare/legale
rappresentante della società/ditta _____
con sede in _____ () via/piazza _____ n. _____
tel. (fisso e cell.) _____ pec/mail _____, iscritta nel
R.I. di _____ al n. _____;

RICHIEDONO

il Nulla Osta per l'esecuzione di lavori subacquei e, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposito provvedimento ordinario di competenza di codesta A.M. in relazione alla seguente attività, da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori (OTS):

1. Descrizione dell'attività (indicare: luogo e coordinate nautiche, tipo di lavoro da eseguire, mezzi navali impiegati, profondità di immersione, etc.):

2. OTS impiegati (generalità, numero di iscrizione e porto di iscrizione, scadenza visita medica):

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

3. Data di inizio e prevista fine dei lavori:

4. Responsabile delle operazioni: (nominativo e recapiti di telefonia mobile per la pronta e continua reperibilità):

5. Medico iperbarico di riferimento: (nominativo e recapiti telefonici):

A TAL FINE ALLEGANO

- ☐ Documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
- ☐ Copia dei libretti di ricognizione degli OTS da cui si evinca la validità della visita medica (nel caso di OTS non iscritti nel Registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pantelleria);
- ☐ Copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/e unità d'appoggio (nel caso unità navali non iscritti nei RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di Pantelleria) e patente/titolo marittimo del conduttore;
- ☐ Planimetria in scala adeguata/estratta di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;
- ☐ Relazione tecnica descrittiva degli interventi (qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento);
- ☐ Piano di sicurezza (quando previsto ex art.38 del D.Lgs 272/1999).

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(CIASCUNO PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA)
DICHIARANO

- a) I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e/o da un assistente e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali della comunicazione;
- d) Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- f) Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;

- g) Che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- h) Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dalla vigente ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria che disciplina l'attività subacquea professionale nelle acque marittime.

Pantelleria, lì _____

**IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DEI LAVORI SUBACQUEI**

IL COMMITTENTE



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Pantelleria**

VISTA: l'istanza acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. _____ in data _____;

VERIFICATA: la conformità della medesima istanza alle prescrizioni/condizioni contenute nella vigente ordinanza;

N U L L A O S T A

per quanto di competenza, all'esecuzione delle immersioni subacquee per i lavori marittimi descritti nella documentata istanza. Il presente N.O. non esime la ditta committente dal munirsi di ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi da eseguire. L'Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Pantelleria, lì _____

IL COMANDANTE
